R.G. 13533/2026

TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SETTIMA SEZIONE CIVILE

nel giudizio promosso da

, con l'avvocato Stefano Losio

ricorrente

nei confronti di

Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia

resistente

con l'intervento del **Pubblico Ministero**

ha pronunciato il seguente

DECRETO

1. Parte ricorrente ha presentato in via cautelare le seguenti domande:

- dichiarare che la proposizione in data 10.11.2026 del ricorso ha sospeso *ex lege*, ai sensi dell'art. 35 bis, co. 3, D. Lgs. 25/2008 nel testo previgente o in subordine, nel testo vigente, l'efficacia esecutiva del provvedimento emesso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia il 23.9.2026 e notificato l'8.10.2026, nonché del provvedimento recante l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio e del divieto di reingresso;
- in subordine, sospendere l'efficacia esecutiva dei medesimi provvedimenti ai sensi dell'art. 35-bis, co. 4, D. Lgs. 25/2008 nel testo previgente;
- in ulteriore subordine, autorizzare il ricorrente a rimanere nel territorio nazionale fino alla definizione del presente giudizio, ai sensi dell'art. 35-bis, commi 4 e 4-bis, D. Lgs. 25/2008 nel testo vigente.

L'amministrazione resistente non ha depositato note difensive nel termine di tre giorni dalla notificazione del ricorso contenente l'istanza.

2. In data 2.4.2026 il ricorrente ha manifestato la volontà di chiedere la protezione internazionale alla Questura di Brescia, che ha fissato per il 29.6.2026 per il fotosegnalamento del ricorrente (doc. 9). In data 6.8.2026, quando è stato formato il modello C3, è stato rilasciato al ricorrente il permesso di soggiorno provvisorio in cui si fa riferimento all'art. 22 D. Lgs. 142/2015 nella formulazione vigente prima dell'entrata in vigore del D.L. 100/2026 che prevede l'autorizzazione a svolgere attività lavorativa decorsi sessanta giorni dalla data di rilascio (doc. 3). Emerge, pertanto, che il Ministero dell'Interno resistente ha considerato applicabile al caso di specie la disciplina previgente rispetto all'entrata in vigore del D.L. 100/2026, con la conseguenza che il provvedimento con cui è stato deciso di adottare la procedura accelerata ai sensi dell'art. 42 Reg. UE 2024/1348, non rispondente a tale iniziale condotta, è contrario

alla convinzione del ricorrente sull'applicazione della normativa in vigore al momento della manifestazione della volontà di presentare l'istanza di protezione internazionale.

Va, inoltre, evidenziato che, se è vero che l'art. 79, par. 3, Regolamento (UE) 2024/1348 stabilisce l'applicazione della nuova procedura di protezione internazionale alle domande "formalizzate" a decorrere dal 12.6.2026, è altrettanto vero che tale disposizione – producendo di fatto effetti retroattivi "impropri" rispetto alla data di applicazione del Regolamento – deve essere interpretata in modo conforme al principio di proporzionalità (art. 5 TUE) e ai principi generali di certezza del diritto e di tutela dell'affidamento legittimo (come più volte chiarito dalla CGUE, secondo cui eventuali effetti retroattivi, anche solo "impropri", di norme unionali devono essere chiaramente previsti e giustificati, non devono ledere diritti acquisiti e possono decretare la soccombenza del legittimo affidamento del privato solo se da questi prevedibili: si vedano, tra le molte, CGUE, grande sezione, 25 gennaio 2022, causa C-181/20, CGUE, sez. I, 14 ottobre 2010, causa C-67/09 e CGUE, sez. V, 11 luglio 1991, causa C-368/89). Di conseguenza, l'applicazione del Regolamento (UE) 1348/2024 a domande di protezione internazionale formalizzate a partire dal 12.6.2026 sulla base di una manifestazione di volontà precedente a tale data non può essere estesa a quelle istanze – come quella esaminata dalla Commissione territoriale nella vicenda in esame – presentate nella vigenza della Direttiva (UE) 2013/32 e non formalizzate nel rispetto della tempistica allora prevista dall'art. 26, commi 2 e 2-bis, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 (tre giorni lavorativi prorogabili di ulteriori dieci giorni lavorativi).

Va, dunque, applicata la normativa vigente prima dell'entrata in vigore del D.L. 100/2026.

La volontà di chiedere la protezione internazionale è stata manifestata il 2.4.2026.

Il procedimento è stato definito il 23.9.2026.

Non sono stati rispettati i termini previsti per le procedure accelerate dalla normativa indicata sopra.

In caso di declaratoria di manifesta infondatezza della domanda, a cui vanno equiparate tutte le altre ipotesi di cui art. 35-bis, comma 3, d.lgs. cit., l'automatica sospensione della efficacia esecutiva del provvedimento impugnato non opera solo in caso di adozione della procedura accelerata e di rispetto di ogni sua scansione procedimentale (sentenza n. 11399/2024 delle Sezioni unite della Corte di Cassazione).

In conclusione, la presentazione del ricorso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato è automaticamente sospesa con la conseguente inammissibilità delle istanze indicate in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

1. Dichiara che l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato è sospesa per legge.
2. Dichiara inammissibili le istanze di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e di autorizzazione a risiedere nel territorio nazionale.

Si comunichi con urgenza.

Brescia, 16.11.2026

Il giudice

Christian Colombo